



Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

Involucro dell'edificio

Bonus di risanamento completo (bonus efficienza dell'involucro dell'edificio)

Guida e condizioni

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma www.energia.gr.ch. A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma www.energia.gr.ch. Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma www.energie.gr.ch e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma www.energie.gr.ch.

1. INVOLUCRO DELL'EDIFICIO

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Il Cantone dei Grigioni può accordare sussidi per provvedimenti a edifici esistenti, se in tal modo si ottiene un fabbisogno energetico inferiore rispetto ai requisiti energetici (art. 19 LGE). Tali sussidi possono essere erogati se il risanamento termico della superficie dell'involucro avviene nell'ambito di un risanamento parziale o totale.

Hanno diritto a sussidi componenti edilizie dell'involucro termico, per le quali è richiesto in particolare che soddisfino i requisiti energetici conformemente all'allegato 12 OGE. Le finestre hanno diritto a sussidi soltanto se viene risanata contemporaneamente la superficie adiacente della facciata o del tetto (art. 45 OGE).

Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesto un certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus; art. 45 OGE).

I sussidi vengono versati solo per provvedimenti a edifici o parti di edifici esistenti la cui realizzazione è stata autorizzata prima dell'anno 2000. Fa fede l'anno di rilascio della licenza edilizia (art. 50 OGE).

Per gli interventi sull'involucro dell'edificio il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a massimo 300'000 franchi compreso l'eventuale bonus di risanamento completo (art. 53 OGE). L'importo minimo del sussidio è pari a 1'000 franchi (art. 24 LGE).

I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

Edifici

In linea di principio hanno diritto a sussidi edifici o parti di edifici riscaldati il cui stato originale non viene modificato. Quale eccezione a questa regola di base, il risanamento del sottotetto e del piano interrato non riscaldati hanno anch'essi diritto a sussidi.

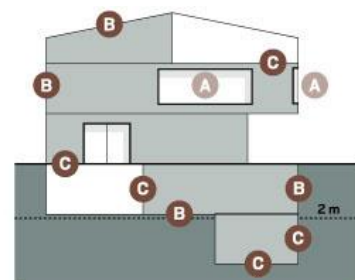
Non hanno diritto a sussidi:

- edifici sostitutivi, anche se il piano terra e i piani interrati non vengono modificati
- sopraelevazioni e ampliamenti
- giardini d'inverno
- risanamenti con elementi principali messi a nuovo (p. es. sostituzione della sostanza interna) che vanno trattate come nuove costruzioni.

Elementi costruttivi

Hanno diritto a sussidi gli elementi costruttivi che dopo il risanamento rispettano i seguenti coefficienti U:

Misura	Condizione ⁴⁾
A Finestre Le finestre hanno diritto a sussidi soltanto se viene risanata contemporaneamente la superficie adiacente della facciata o del tetto.	Coefficiente $U^{1)}$ vetro $\leq 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ distanziatore plastica / acciaio inossidabile
B Parete, tetto, pavimento: isolamento verso l'esterno ²⁾	Coefficiente $U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
C Parete, soffitto, pavimento: isolamento verso locali non riscaldati ³⁾	Coefficiente $U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$



¹⁾ Perdita di calore per m² di un elemento costruttivo con una differenza di temperatura di 1 grado.

²⁾ Oppure verso il suolo (fino a 2 m).

³⁾ Oppure verso il suolo (più profondo di 2 m).

⁴⁾ Un giustificativo tramite modulo Minergie viene accettato come equivalente.

Non hanno diritto a sussidi:

- Nuovi elementi costruttivi o la sostituzione di elementi esistenti
- tettoie, balconi, paratie ecc.

Eccezione:

Sebbene delimitino ambienti non riscaldati, hanno diritto ai sussidi i seguenti elementi costruttivi:

- muri perimetrali, del sottotetto e del timpano (solaio);
- pareti, zoccolo e pavimento (piani interrati);
- tetto sostitutivo nella stessa posizione.

Le finestre hanno diritto a sussidi se vengono risanate contemporaneamente alle superfici adiacenti della facciata o del tetto. In caso di sostituzione delle finestre si considerano le dimensioni della luce nel muro; se si sostituiscono i vetri conta invece la dimensione degli stessi. I distanziatori devono essere realizzati in plastica o in acciaio inossidabile. Possono beneficiare di sussidi le facciate completamente in vetro.

Hanno diritto a sussidi gli elementi costruttivi che soddisfano i coefficienti U richiesti solo dopo gli interventi previsti. A tal proposito, occorre tenere presente che il miglioramento del coefficiente U deve essere pari ad almeno $0,07 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Hanno diritto a sussidi le superfici che rispettano i coefficienti U richiesti. Non è possibile calcolare una media di tali coefficienti a livello di singolo elemento costruttivo. Eccezionalmente, nel caso di un tetto piano può essere utilizzato lo spessore medio del nuovo isolamento in pendenza per il calcolo del coefficiente U.

Sono ammessi materiali isolanti i cui valori λ sono contenuti nella banca dati SIA (www.energytools.ch) o che corrispondono ai requisiti posti dalle norme europee sui prodotti EN 13162-13171.

Edifici protetti

Le opere e gli elementi costruttivi protetti possono beneficiare di agevolazioni a fronte dell'attestazione dell'impossibilità di ottenere i coefficienti U richiesti. Per opere ed elementi costruttivi protetti si intendono

- gli oggetti inseriti in inventari federali, cantonali o comunali e classificati di importanza «nazionale» o «regionale» («tutelati come monumenti storici»);
- gli oggetti che vengono definiti quali protetti dall'autorità competente (autorità edilizia, commissioni per la tutela degli insediamenti e dell'aspetto urbano ecc.).

In entrambi i casi, è necessario attestare che gli elementi costruttivi in questione non possono soddisfare i coefficienti U richiesti. Si applicano in tal caso le seguenti condizioni agevolate:

Finestre:	Coeff. U vetro	$\leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tetto, parete, pavimento (elementi verso l'esterno):	Coeff. U	$\leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tetto, parete, pavimento (elementi verso locali non riscaldati):	Coeff. U	$\leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$

L'obbligo di abbinare il risanamento delle finestre a misure relative a facciata o tetto vale anche per gli edifici protetti; il distanziatore delle vetrocamere deve essere in plastica o in acciaio inossidabile.

Lavori in proprio

In linea di massima, tutti i lavori possono essere eseguiti in proprio. In questo caso, vanno allegati al modulo di fine lavori i giustificativi d'acquisto relativi al materiale di isolamento, indicando il corrispondente elemento costruttivo. È necessaria una chiara documentazione fotografica dei lavori. A tale scopo, gli interventi sull'isolamento devono essere fotografati insieme a una scala di riferimento.

Superfici o elementi costruttivi supplementari o non realizzati

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. L'inserimento nella stessa di eventuali superfici o elementi strutturali supplementari non comporta l'erogazione di ulteriori sussidi. Nel caso in cui superfici o elementi strutturali per cui sono stati garantiti sussidi non vengano realizzati, l'importo del versamento viene ridotto in misura corrispondente.

SUSSIDI PER L'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO

Misura	Condizione ⁴⁾	Sussidio promozionale
A Finestre Le finestre hanno diritto a sussidi soltanto se viene risanata contemporaneamente la superficie adiacente della facciata o del tetto.	Coefficiente $U^{1)}$ vetro $\leq 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ distanziatore plastica / acciaio inossidabile	45 CHF/m ² dimensioni luce nel muro
B Parete, tetto, pavimento: isolamento verso l'esterno ²⁾	Coefficiente $U \leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$	90 CHF/m ² superficie isolata
C Parete, soffitto, pavimento: isolamento verso locali non riscaldati ³⁾	Coefficiente $U \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$	30 CHF/m ² superficie isolata

¹⁾ Perdita di calore per m² di un elemento costruttivo con una differenza di temperatura di 1 grado.

²⁾ Oppure verso il suolo (fino a 2 m).

³⁾ Oppure verso il suolo (più profondo di 2 m); sussidio: 60 CHF/m².

⁴⁾ Un giustificativo tramite modulo Minergie viene accettato come equivalente.

Importo minimo	CHF	1'000
Importo massimo*	CHF	300'000
(* compreso un eventuale bonus di risanamento completo)		

CECE Plus

Se il sussidio richiesto con la singola domanda supera i 10'000 franchi è necessario redigere un certificato energetico cantonale degli edifici con rapporto di consulenza (CECE Plus). Se quest'ultimo non è applicabile, deve essere redatta un'analisi di massima dell'edificio con procedura raccomandata in conformità al seguente mansionario:

Mansionario per l'analisi dell'edificio e procedura raccomandata ([link](#)):

1. Dati dell'immobile
2. Dati di contatto del proprietario, autore del rapporto
3. Condizioni generali dell'immobile
4. Valutazione dello stato attuale dell'involucro dell'edificio
5. Valutazione dello stato attuale dell'impiantistica dell'edificio
6. Misure riguardanti l'involucro dell'edificio e l'impiantistica dell'edificio
7. Piano di risanamento
8. Fabbisogno di energia e costi energetici
9. Conclusione e procedura raccomandata

2. BONUS DI RISANAMENTO COMPLETO (BONUS EFFICIENZA DELL'INVOLUCRO DELL'EDIFICIO)

BASI LEGALI:

LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA (LENE) E ORDINANZA FEDERALE SULL'ENERGIA (OEN)

Per il bonus di risanamento completo (bonus efficienza dell'involucro dell'edificio) si applicano le condizioni di promozione di cui all'articolo 54a dell'ordinanza federale sull'energia (OEn; RS 730.01 e allegato). L'esecuzione avviene a cura dei Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti analogamente al Programma Edifici / al programma di promozione cantonale (art. 50a cpv. 2 della Legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0] e art. 54d OEn). Anche in questa procedura si applicano pertanto in particolare gli articoli 27 LGE (risp. art. 54b OEn importo massimo), 28 LGE (regole per l'inizio dei lavori) e 29 LGE (riduzione del sussidio).

È dato un risanamento totale quando almeno il 90 per cento delle superfici principali dell'edificio (facciata, finestre, tetto/solaio) vengono risanate contemporaneamente in conformità delle condizioni di promozione.

CONDIZIONI

La domanda del bonus di risanamento completo («Bonus efficienza involucro dell'edificio») deve essere presentata contestualmente a quella di sussidio per l'involucro dell'edificio.

Sussidio del bonus di risanamento completo (bonus efficienza dell'involucro dell'edificio)

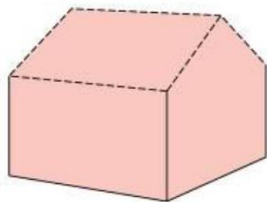
Il bonus per l'efficienza dell'involucro dell'edificio si basa sulla promozione dell'isolamento termico di facciata e tetto, pareti e pavimenti verso il terreno. L'importo del bonus è calcolato come segue:

per le superfici degli elementi costruttivi (facciata, tetto, pareti e pavimenti) verso il terreno viene concesso un supplemento pari a CHF 90/m².

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.

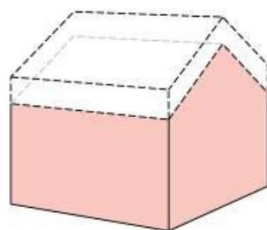
ALLEGATO: ESEMPI

Demolizione e sostituzione del tetto



Sopra: il tetto viene sostituito nella stessa posizione.

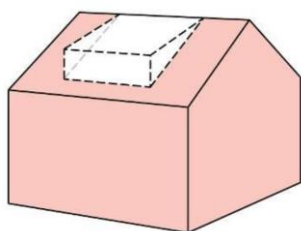
- La nuova superficie beneficia dei sussidi.



Sotto: il tetto viene spostato.

- La nuova superficie **non** beneficia dei sussidi.

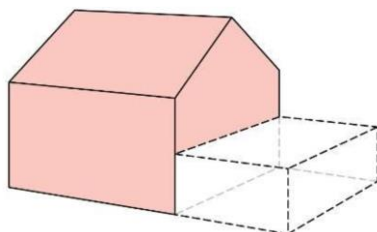
Lucernari



Vengono installati uno o più lucernari nel tetto.

- Ha diritto ai sussidi la superficie del tetto esclusa quella dei lucernari.
- I lucernari (tetto, pareti, finestre) non beneficiano dei sussidi.

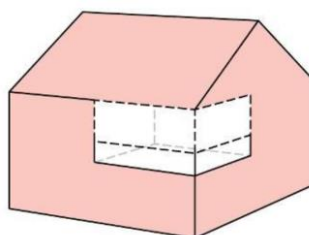
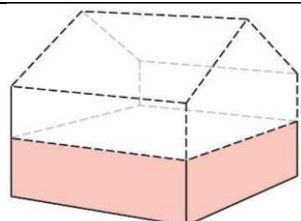
Annessi / giardini d'inverno



Viene aggiunto un annesso o un giardino d'inverno a una parete esterna esistente.

- Le superfici esistenti e invariate beneficiano dei sussidi.
- La superficie della parete esterna alla quale viene annesso il nuovo elemento non ha diritto ai sussidi.

Ampliamento del volume, ampliamento dello spazio abitativo, balcone con veranda (rientrante o sporgente)



- I nuovi elementi strutturali e le preesistenti superfici di collegamento non hanno diritto ai sussidi.